
 Italia	REGOLAMENTO GENERALE PER LA CERTIFICAZIONE BRC Pag. 1 di 18	RG-BRC	1ª Ediz.	Rev.00
---	---	---------------	-----------------	---------------


INDICE

1. SCOPO ED ENTRATA IN VIGORE	3
2. CAMPO DI APPLICAZIONE E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	3
2.1 BRC Global Standard – Food.....	4
2.2 BRC Packaging Global Standard – Food Packaging and Other Packaging Materials.....	4
3. TERMINI E DEFINIZIONI	4
4. RESPONSABILITÀ.....	4
5. CONTROLLO DEL REGOLAMENTO.....	4
6. ITER DI CERTIFICAZIONE	5
6.1. audit preliminare.....	6
6.2. Avvio dell'iter di certificazione.....	6
6.3. Pianificazione degli audit.....	7
6.4. Audit iniziale di certificazione	7
6.5 . Svolgimento degli audit	7
6.6 Gestione dei risultati di audit	8
6.6.1 Classificazione dei requisiti e determinazione del punteggio	9
6.6.2 Compilazione Action Plan e approvazione azioni correttive	9
6.7 Emissione del certificato	10
6.8 Audit di rinnovo (Re-audit)	11
6.8.1 frequenza degli audit di rinnovo.....	11
6.8.2 circostanze in cui è ammesso un ritardo dell'audit di rinnovo	11
6.8.3 circostanze in cui è ammesso un anticipo dell'audit di rinnovo	11
6.9. Audit aggiuntivi (Revisit)	12
6.10. Audit di sorveglianza.....	12
6.11. Audit non annunciati (solo BRC Food).....	12

00	30/09/2011	Prima edizione			
N°DI REV.	DATA	DESCRIZIONE DELLA REVISIONE	REDAZIONE FIRMA DI CTSF	VERIFICA FIRMA DI RT	APPROVAZIONE FIRMA DI DCMS

 <p>TUV SUD Italia</p>	<p>REGOLAMENTO GENERALE PER LA CERTIFICAZIONE BRC</p> <p>Pag. 2 di 18</p>	<p>RG-BRC</p>	<p>2ª Ediz.</p>	<p>Rev.00</p>
---	--	----------------------	------------------------	----------------------

6.12. Aziende Multisito	13
7. REGISTRO DELLE ORGANIZZAZIONI CERTIFICATE	14
8. MODALITÀ DI RIFERIMENTO ALLA CERTIFICAZIONE.....	14
8.1 Uso del logo BRC	14
8.2 BRC Global Standard Directory	14
9. SOSPENSIONE/RITIRO DEL CERTIFICATO	15
10. GESTIONE DEI RECLAMI E DELLE SEGNALAZIONI DA PARTE DELLE ORGANIZZAZIONI CLIENTI E DALLE PARTI INTERESSATE.....	15
11 CONTROLLO DEI RAPPORTI DI VERIFICA DI TÜV ITALIA SRL.....	16
12 MODIFICHE ALLE PRODUZIONI CERTIFICATE.....	16
13 MODIFICHE ALLE REGOLE DEL SISTEMA DI CERTIFICAZIONE.....	16
14 PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER ORGANIZZAZIONI GIÀ CERTIFICATE DA ALTRO ORGANISMO	16
15 RISERVATEZZA.....	16
16 CONTENZIOSI, RICORSI (O APPELLI).....	17
17 RECLAMI NEI CONFRONTI DI TÜV ITALIA.....	17
18 TARIFFARIO PER LA CERTIFICAZIONE.....	17
18.1 Canone annuo BRC	18
19 FATTURAZIONE.....	18

	REGOLAMENTO GENERALE PER LA CERTIFICAZIONE BRC Pag. 3 di 18	RG-BRC	2^a Ediz.	Rev.00
---	---	---------------	----------------------------	---------------

0 INTRODUZIONE

TÜV Italia S.r.l. (nel seguito denominata TÜV Italia) è un organismo di certificazione operante nel rispetto dei requisiti generali definiti dalle norme UNI CEI EN 45011:99 per le attività di certificazione di prodotto e UNI CEI ISO/IEC 17021:2006

TÜV Italia ha organizzato le proprie attività secondo un sistema qualità. Agisce nella ottemperanza della legislazione vigente e della normativa volontaria e ha realizzato il presente schema di certificazione per dare fiducia ai propri clienti di lavorare nel settore della certificazione di prodotto con professionalità, competenza, e trasparenza.

TÜV Italia non svolge attività di consulenza nel campo della certificazione di prodotto o di sistema per l'elaborazione della documentazione relativa; ciò al fine di garantire la massima correttezza e trasparenza nell'esecuzione delle attività di certificazione in accordo al presente Regolamento.

TÜV Italia si sostiene auto-finanziandosi con i proventi derivanti principalmente dalle attività seguenti: certificazione di sistemi gestionali (qualità, ambiente, salute e sicurezza sul lavoro, sicurezza informatica, responsabilità sociale, ecc.); ispezione e certificazione di prodotti; formazione; verifiche e certificazioni ambientali; verifiche e certificazioni della sicurezza.

1. SCOPO ED ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento definisce condizioni e procedure per la certificazione a fronte dei BRC Global Standards:

BRC Global Standard – Food

BRC Packaging Global Standard – Food Packaging and Other Packaging Materials

Il presente documento ha lo scopo di definire e coordinare le attività di certificazione degli schemi BRC così come l'interazione tra TÜV Italia e l'Organizzazione.

Il presente Regolamento entra in vigore il 30/09/11 per le certificazioni secondo lo standard BRC IOP e dal 01/01/12 le certificazioni secondo lo standard BRC FOOD e sostituisce i precedenti Regolamenti riguardanti la certificazione BRC.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Il presente regolamento è applicato in maniera uniforme e imparziale per tutte le Organizzazioni che utilizzino i servizi di certificazione erogati da TÜV Italia per lo schema applicabile. In particolare non sono poste in atto condizioni di tipo finanziario o condizioni indebite di altra natura e l'accesso alla certificazione non è condizionato dalle dimensioni dell'Organizzazione richiedente o dall'appartenenza a una particolare associazione o ad un gruppo e neppure dal numero di Organizzazioni già certificate.

Esso non pregiudica l'applicabilità di altri regolamenti inerenti ad ulteriori schemi certificativi per cui l'organizzazione risulti certificata da TÜV Italia e/o da altri Organismi di Certificazione.

Le attività di certificazione BRC sono svolte da TÜV Italia sotto accreditamento ACCREDIA. Sul sito www.tuv.it e sul www.accredia.it è possibile prendere visione direttamente del certificato di accreditamento con i relativi allegati inerenti ai settori coperti dall'accREDITAMENTO medesimo.

Le norme (o documenti assimilabili) applicabili alla certificazione BRC sono:

Requirements for Certification Bodies Offering Certification Against The Criteria of BRC Global Standards, (rev.applicabile)

“BRC Global Standard – Food” Issue 6 July 2012

“BRC Packaging Global Standard – Food Packaging and Other Packaging Materials” Issue 4 February 2011”

Altri documenti di riferimento per la certificazione BRC sono:


UNI CEI EN 45011:1999 - Requisiti generali relativi agli Organismi che gestiscono Sistemi di Certificazione di prodotti (ISO/IEC Guide 65)

IAF GD5:2006 - Guidance on the Application of ISO/IEC Guide 65:1996

UNI CEI 70017:2008 (ISO/IEC Guide 67:2004) - Valutazione della Conformità - Elementi fondamentali della Certificazione di prodotto

ACCREDIA RG-01 - Regolamento per l'accREDITAMENTO degli Organismi di Certificazione

ACCREDIA RG-09 - Regolamento per l'utilizzo del Marchio ACCREDIA

 Italia	REGOLAMENTO GENERALE PER LA CERTIFICAZIONE BRC Pag. 4 di 18	RG-BRC	2ª Ediz.	Rev.00
---	---	---------------	-----------------	---------------

ACCREDIA RT-06 - Prescrizioni per l'accreditamento degli Organismi operanti la Certificazione di prodotti/servizi

ACCREDIA Prodotti a contatto con alimenti (MOCA) - Disposizione in materia di Accredimento "MOCA" [2010-03-23] certificazioni inerenti a materiali a contatto con alimenti

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento a quanto disposto dallo standard applicabile

2.1 BRC Global Standard – Food

Lo schema di certificazione BRC Food si applica alla produzione di alimenti trasformati e alla preparazione di prodotti primari forniti come prodotti alimentari a marchio privato e di prodotti alimentari o ingredienti utilizzati da aziende di ristorazione collettiva, catering e di trasformazione alimentare.

La certificazione si applica per le produzioni alimentari nel sito oggetto di verifica e include eventuali magazzini che sono sotto il diretto controllo del sito verificato.

Lo standard non si applica alla vendita all'ingrosso, all'importazione e alla distribuzione e immagazzinamento (al di fuori del diretto controllo dell'Organizzazione in certificazione).

*Le aziende la cui primaria operazione è la trasformazione di prodotti o la preparazione di prodotti primari possono avere **prodotti commercializzati** inclusi nello scopo di certificazione ove dimostrino la presenza di adeguati controlli e lo scopo esclude specificatamente la trasformazione o la preparazione di tali prodotti. I certificati devono chiaramente indicare che questi prodotti commercializzati sono inclusi.*

2.2 BRC Packaging Global Standard – Food Packaging and Other Packaging Materials

Lo schema di certificazione *BRC Packaging* si applica:

alla produzione di imballaggi per l'industria alimentare, sia prima della sua trasformazione che in successive operazioni di "converting" al fine di render il prodotto utilizzabile per il confezionamento da parte dell'industria alimentare:

- a prodotti monouso che vengono a contatto con alimenti che sono costituiti da materiale da imballaggio (ad esempio piatti di carta, bicchieri in plastica monouso, carte per alimenti, fogli in alluminio e film plastici per la conservazione di alimenti, posateria monouso, ...)
- alla produzione di materiali per il confezionamento di cosmetici, articoli da toeletta e altri prodotti e materiali non alimentari
- alla produzione di materiali che non sono trasformabili o sono semi-trasformabili e utilizzati o incorporati, ad es. inchiostri, rivestimenti e adesivi

La certificazione si applica per le produzioni eseguite nel sito oggetto di verifica e include eventuali magazzini che sono sotto il diretto controllo del sito verificato.

3. TERMINI E DEFINIZIONI

La terminologia utilizzata nel presente regolamento è in accordo alle seguenti norme:

- UNI EN ISO 9000 (dicembre 2005): "Sistemi di gestione per la qualità – Fondamenti e terminologia";
- UNI CEI EN 45020 (febbraio 2006): "Normazione ed attività connesse – Vocabolario generale";
- BRC FOOD - Global standard for Food safety
- BRC Packaging Global Standard – Food Packaging and Other Packaging Materials

4. RESPONSABILITÀ


La responsabilità per la redazione, l'aggiornamento e l'applicazione del presente Regolamento è di CTSF. Qualsiasi modifica al Presente regolamento entra in vigore solo dopo l'approvazione di RTSF.

5. CONTROLLO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento è a disposizione degli interessati sul sito internet www.tuv.it.

In ogni caso le Organizzazioni possono richiederne copia cartacea.

TÜV Italia, in caso di revisione del Regolamento, informerà opportunamente tutte le Organizzazioni che hanno in essere un contratto di certificazione. Ogni modifica sarà evidenziata con le modalità previste dal MA-MS ultima revisione applicabile.

	REGOLAMENTO GENERALE PER LA CERTIFICAZIONE BRC Pag. 5 di 18	RG-BRC	2^a Ediz.	Rev.00
---	---	---------------	----------------------------	---------------

Nel caso di nuove edizioni, invece, poiché i cambiamenti risultano significativi non è evidenziata la singola modifica, ma fa testo l'intero contenuto del documento.

6. ITER DI CERTIFICAZIONE

Per ottenere la certificazione BRC l'azienda deve dimostrare di essere conforme ai requisiti dello standard di riferimento.

La certificazione è una certificazione di prodotto agro-alimentare e non. Pertanto, in conformità con quanto previsto dal documento di riferimento UNI CEI 70017:2008 per le certificazioni di prodotto di tipo 6, prevede gli elementi riportati nella tabella 1:

Tabella 1

Elemento del sistema di certificazione di prodotto (Rif. ISO/IEC Guide 67:2004 Table 1)	Paragrafo del Regolamento RG-BRC
Determinazione delle caratteristiche mediante ispezione e valutazione del processo di produzione	6.4 Audit iniziale di certificazione
Valutazione dei rapporti di verifica ispettiva	6.6 Gestione dei risultati di audit
Decisione per la certificazione	6.6 Emissione del certificato
Licenza d'uso del marchio	8. Modalità di riferimento alla certificazione
Sorveglianza del processo di produzione e/o degli elementi del sistema qualità applicabili connessi con i prodotti in certificazione	6.8 Audit di rinnovo (re-audit) 6.9 Audit aggiuntivi (re-visit) 6.10 Audit di sorveglianza 6.11 Audit non annunciati

Nel dettaglio, l'iter di certificazione BRC comprende le seguenti fasi:

avvio dell'iter di certificazione;


- pianificazione dell'audit per la certificazione iniziale;
- visita on-site per la certificazione (che include una verifica documentale sulla gestione della Qualità e sul sistema HACCP);
- compilazione e rilascio all'Organizzazione del rapporto preliminare e dell'Action Plan da compilare (Elenco Rilievi di Audit)¹;
- compilazione da parte dell'Organizzazione dell'action plan con il dettaglio delle azioni correttive, data di implementazione e responsabile;
- invio dell'action plan compilato all'auditor;
- approvazione dell'action plan da parte dell'auditor (anche a seguito di eventuali chiarimenti) e redazione del rapporto finale;
- valutazione da parte del Comitato di Approvazione di TÜV Italia;
- emissione del certificato a seguito di parere positivo del Comitato di Approvazione TÜV Italia;
- audit periodici per il mantenimento del certificato (audit di rinnovo), che possono comprendere anche eventuali audit successivi o postaudit, per la verifica delle azioni correttive richieste in occasione del rinnovo;

Tutte le certificazioni BRC sono specifiche per prodotto e per sito.

Ciò significa che ogni certificato si riferirà specificamente al sito in cui è effettuata l'intera lavorazione del prodotto. Nel caso in cui la lavorazione del prodotto sia effettuata presso diverse sedi dell'azienda, il certificato riporterà le diverse sedi interessate.

Ad esempio, ricadono nello stesso certificato due siti destinati l'uno alla caseificazione e l'altro alla stagionatura del prodotto realizzato nel primo sito, qualora il prodotto non possa essere venduto se non stagionato, o in generale nel caso in cui nel primo sito si proceda alla realizzazione di un prodotto non finito

¹ Nel caso non sia possibile rilasciare all'azienda in sede di riunione di chiusura il rapporto preliminare e l'ERA, questi sono inviati all'Organizzazione dal Lead auditor entro 2 giorni lavorativi dalla conclusione della verifica.

	REGOLAMENTO GENERALE PER LA CERTIFICAZIONE BRC Pag. 6 di 18	RG-BRC	2ª Ediz.	Rev.00
---	---	---------------	-----------------	---------------

che poi sarà finito nel secondo sito. Anche nel caso di unico certificato che comprenda più siti interdipendenti, ogni sito deve essere oggetto di audit.

Ogni sito che, invece, risulta indipendente nella realizzazione del prodotto finito deve avere un certificato proprio.

Il campo di applicazione di ogni audit è concordato tra l'Organizzazione e TÜV Italia ed evidenziato nel rapporto di audit e nel certificato.

6.1. audit preliminare

Si tratta di una visita che è effettuata, se richiesta dal cliente, preliminarmente all'avvio delle attività di certificazione vere e proprie.

Le modalità di svolgimento della verifica preliminare sono oggetto di accordo di volta in volta col singolo cliente; in particolare essa può consistere in una visita in campo, in un esame preliminare e aggiuntivo della documentazione da eseguire presso gli uffici di TÜV Italia, o presso l'Organizzazione, oppure comprendere entrambe le attività.

La verifica preliminare consente a TÜV Italia di meglio comprendere:

la dimensione e la natura delle attività dell'Organizzazione;

il suo grado di idoneità ad affrontare l'iter di certificazione;

il processo di produzione del prodotto oggetto di certificazione;

l'eventuale applicabilità di norme e requisiti legislativi;

il tipo di esperienza richiesta al gruppo di valutazione, da individuare per l'effettuazione della visita iniziale per la certificazione;

l'entità delle risorse necessarie per svolgere la visita iniziale per la certificazione.

La visita preliminare consente all'Organizzazione di:

individuare con esattezza lo scopo e l'estensione della certificazione;

identificare eventuali carenze nella documentazione predisposta per la definizione delle attività di certificazione;

identificare eventuali carenze nella attuazione dei requisiti della norma di riferimento e dei regolamenti di certificazione;

ottenere chiarimenti sui dettagli dell'iter di certificazione;

fare una previsione più precisa circa i tempi necessari per giungere alla certificazione e mettere a punto il relativo programma.

I risultati della visita preliminare sono registrati sinteticamente dal team di audit che redige un rapporto su apposita modulistica.

Tale rapporto indica solo i punti della norma non soddisfatti, senza fornire in alcun modo indicazioni circa le azioni da intraprendere per il raggiungimento della conformità ai requisiti.

Al fine di garantire l'indipendenza del giudizio di TÜV Italia durante l'iter di certificazione, gli auditor che effettuano l'audit preliminare non sono gli stessi che effettuano l'audit di certificazione.


TÜV Italia effettua solo una visita preliminare prima dell'avvio ufficiale dell'iter di certificazione. Tale attività non è considerata parte del processo di certificazione e la sua eventuale esecuzione non riduce la durata della verifica di certificazione.

6.2. Avvio dell'iter di certificazione

A seguito dell'accettazione da parte dell'Organizzazione della proposta economica e del presente Regolamento attraverso la firma dell'offerta, TÜV Italia emette conferma d'ordine che perfeziona il rapporto contrattuale tra le parti.

Qualora in fase di valutazione documentale o in fase di audit di certificazione emergessero incongruenze rispetto a quanto dichiarato nel questionario informativo, l'offerta potrà essere soggetta a revisione da parte di TÜV Italia.

Il contratto tra l'Organizzazione e TÜV Italia per la certificazione BRC ha una validità di 3 anni. Durante tale periodo sono effettuati un audit iniziale per la certificazione e almeno due audit di rinnovo secondo le modalità previste dai paragrafi successivi.

	REGOLAMENTO GENERALE PER LA CERTIFICAZIONE BRC Pag. 7 di 18	RG-BRC	2ª Ediz.	Rev.00
---	---	---------------	-----------------	---------------

6.3. Pianificazione degli audit

Tutti i tipi di audit sono svolti in conformità alla norma UNI EN ISO 19011:2003.

Ogni audit è programmato. Le date di effettuazione dell'attività ed il team di audit sono anticipati all'Organizzazione mediante un'apposita comunicazione scritta; inoltre il responsabile del team di audit prepara un piano di audit che è inviato per tempo all'Organizzazione².

L'Organizzazione conserva il diritto di richiedere e ricevere informazioni sul team di audit incaricato da TÜV Italia ed eventualmente, nel caso sussista un conflitto di interessi, di sollevare obiezione sui nominativi dei componenti del team stesso.

Infine in accordo alle norme che regolamentano le attività degli organismi di certificazione l'Organizzazione è vincolata ad accettare l'eventuale presenza di osservatori di TÜV Italia, dell'organismo di accreditamento o di BRC, incaricati del monitoraggio dell'auditor. Permane comunque nei loro confronti il diritto citato in precedenza, ma la non accettazione dell'esecuzione delle attività di monitoraggio dell'audit comporta la mancata concessione del certificato oppure la sospensione o ritiro dello stesso.

Nella pianificazione degli audit è tenuto in debito conto che il Gruppo di Valutazione deve avere l'opportunità di valutare l'Organizzazione verificando il massimo delle linee di prodotto e delle categorie coperte dallo scopo di certificazione.

TUV Italia evita che un auditor sia incaricato di auditare un'Organizzazione per più di tre anni consecutivi (5 nel caso di BRC Iop). Deroghe a tale regola possono essere rilasciate dal proprietario dello schema.

6.4. Audit iniziale di certificazione

L'audit iniziale di certificazione ha lo scopo di verificare che l'Organizzazione abbia in atto efficaci modalità per la gestione dei processi e dei prodotti oggetto di certificazione per assicurare la conformità ai requisiti specificati nello standard BRC prescelto, al presente Regolamento e alla relativa documentazione.

Oggetto dell'audit iniziale sono le attività riportate nello scopo di certificazione, inclusi tutti i prodotti e i processi che l'Organizzazione ha identificato, per i quali sono valutati tutti i requisiti applicabili dello standard BRC.

L'audit comprende la verifica della produzione: l'Organizzazione assicura che il programma di produzione nei giorni della verifica sia quanto più possibile rappresentativa dei prodotti inclusi nello scopo di certificazione.

Pertanto, in caso di produzioni stagionali, l'audit può essere condotto anche in più giorni non consecutivi, e si considera chiuso solo alla fine della verifica di tutti i prodotti/gruppi di prodotti compresi nell'oggetto del certificato.

Nel caso di diversi siti appartenenti alla stessa Organizzazione in cui sono eseguiti gli stessi processi per gli stessi prodotti sono eseguite verifiche specifiche per ciascun sito, ciascuno dei quali otterrà un certificato con validità dipendente dall'esito della specifica verifica. Nel caso in cui l'Organizzazione abbia strutture produttive decentrate e l'audit di un solo sito produttivo non sia sufficiente a dare una visione completa delle caratteristiche qualitative dell'Organizzazione, tutte le altre strutture produttive interessate devono essere considerate.


Tutti i punti rilevanti degli standard BRC sono da considerarsi applicabili dall'Organizzazione; l'eventuale non applicabilità di alcuni requisiti è giustificata dall'Organizzazione in sede di analisi dei rischi ed è valutata da TÜV Italia in sede di verifica.

6.5. Svolgimento degli audit

Ogni audit inizia con una riunione di apertura tra la Direzione dell'Organizzazione ed il team di audit.

- Principali scopi della riunione di apertura sono:
- presentare i partecipanti e conferma dei ruoli;
- confermare gli obiettivi ed il campo di applicazione dell'audit,
- confermare i tempi e le risorse necessarie per lo svolgimento dell'audit;
- fornire una breve sintesi di come saranno eseguite le attività di audit;
- confermare i canali di comunicazione;
- offrire all'Organizzazione opportunità di ricevere chiarimenti sul processo di certificazione;
- confermare la eventuale necessità di DPI per il team di audit;

² Per gli audit non annunciati vedasi paragrafo 6.11.

	REGOLAMENTO GENERALE PER LA CERTIFICAZIONE BRC Pag. 8 di 18	RG-BRC	2^a Ediz.	Rev.00
---	---	---------------	----------------------------	---------------

- fornire all'Organizzazione informazioni sui metodi di preparazione dei rapporti e sulla classificazione dei rilievi;
- fornire all'Organizzazione informazioni sulle modalità di ricorso sulla conduzione e sui risultati dell'audit;
- confermare la riservatezza delle informazioni con cui il team di audit verrà a conoscenza.

Durante la verifica il team di audit procede alla raccolta di evidenze oggettive tramite l'esame di documenti, l'osservazione diretta delle attività, l'effettuazione di colloqui con i responsabili e col personale operativo dell'Organizzazione, ecc. A tal fine il team di audit utilizza l'apposita check-list già predisposta, che è da considerarsi una guida e non un documento vincolante (pertanto il team può svolgere anche indagini non espressamente previste nella checklist).

TÜV Italia esegue verifiche a campione per acquisire sufficiente confidenza che le attività in atto inerenti al prodotto oggetto di certificazione siano efficaci per il raggiungimento della conformità e che – nell'eventualità di non conformità – l'Organizzazione metta in atto idonee azioni correttive, tuttavia ciò non esclude la presenza di non conformità, anche rispetto ai requisiti cogenti, non rilevate; pertanto il mantenimento e la valutazione della conformità ai requisiti cogenti rimane esclusiva responsabilità dell'Organizzazione.

Qualora il Gruppo di Valutazione di TÜV Italia rilevi il mancato rispetto di uno o più requisiti cogenti o che compromettono gli aspetti igienico sanitari e/o legali del prodotto, blocca l'iter di certificazione e formula una non conformità maggiore. La NC è immediatamente contestata all'organizzazione e con essa è concordata la chiusura o la prosecuzione dell'audit. La NC è considerata chiusa solo a seguito di verifica dell'efficacia delle azioni correttive messe in atto dall'Organizzazione a fronte delle specifiche carenze riscontrate.

Durante l'audit l'Organizzazione è impegnata a fornire al team di audit la massima collaborazione durante tutte le fasi descritte; in particolare:

- l'Organizzazione consente al team di audit di accedere alle aree in cui si svolgono le attività interessate alla certificazione e di intervistare le persone coinvolte in tali attività;
- l'Organizzazione, in base alle prescrizioni di tipo legislativo in materia di salute, sicurezza e igiene sul lavoro fornisce al team di audit dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui gli stessi andranno ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate; inoltre si impegna o a fornire gli eventuali dispositivi di protezione individuale ai membri del Gruppo di Valutazione o a comunicare preventivamente a TÜV Italia la tipologia di dispositivi di protezione individuale di cui il team di audit deve essere dotato;
- l'Organizzazione mette a disposizione del team di audit sia i documenti necessari per lo svolgimento dell'audit (quali manuale, procedure, istruzioni, programmi, ecc.) sia le registrazioni previste dai requisiti della norma a fronte della quale l'Organizzazione intende certificarsi;
- l'Organizzazione individua una persona incaricata di fungere da interfaccia con TÜV Italia durante le fasi operative dell'iter di certificazione;


Eventuali consulenti esterni all'Organizzazione possono partecipare alle verifiche, su richiesta del cliente, purché non si sostituiscano ai responsabili aziendali nello svolgimento del loro ruolo.

L'audit si conclude con una riunione finale in cui il team di audit espone alla direzione dell'Organizzazione la sintesi dei risultati dell'audit: è rilasciato all'Organizzazione un rapporto preliminare di valutazione, comprensivo di ERA e del livello di certificazione raggiunto, assegnato in funzione del numero e della classificazione dei rilievi segnalati all'Organizzazione. Il rapporto è in lingua inglese almeno nella descrizione delle non conformità rilevate. Il rapporto contiene informazioni concise ma complete sulle prestazioni dell'Organizzazione in ogni area dello standard e fornisce gli elementi necessari a valutare il miglioramento nel tempo (attraverso i successivi rapporti degli audit di rinnovo).

Nel caso non sia possibile rilasciare all'azienda in sede di riunione di chiusura il rapporto preliminare e l'ERA, questi sono inviati all'Organizzazione dal Lead auditor entro 1 settimana dalla conclusione della verifica. Il rapporto definitivo è successivamente rilasciato insieme al certificato.

6.6 Gestione dei risultati di audit

Entro 1 settimana dalla conclusione dell'audit, l'Organizzazione riceve il rapporto preliminare contenente l'elenco descrittivo di tutti i requisiti a cui è stata assegnata una NC.

 Italia	REGOLAMENTO GENERALE PER LA CERTIFICAZIONE BRC Pag. 9 di 18	RG-BRC	2^a Ediz.	Rev.00
---	---	---------------	----------------------------	---------------

6.6.1 Classificazione dei requisiti e determinazione del punteggio

BRC classifica le NC in tre diversi livelli.

Critiche: ove il mancato soddisfacimento del requisito riguardi aspetti legali o critici per la sicurezza alimentare del prodotto;

Maggiori: ove sia rilevato un mancato soddisfacimento dello “state of intent” o comunque nei casi in cui, sulla base delle evidenze oggettive disponibili, sorga un dubbio sulla conformità del prodotto. Una NC Maggiore può essere emessa anche quando siano segnalate numerose NC minori rispetto lo stesso requisito;

Minori: ove un requisito non sia pienamente soddisfatto ma, sulla base delle evidenze oggettive disponibili, la conformità del prodotto non sia messa in dubbio. Non è consentito segnalare come unica NC minore, numerose NC rilevate rispetto lo stesso requisito. Ove siano segnalate più di 20 NC minori senza che sia stata segnalata alcuna NC maggiore, l’auditor deve fornire giustificazione scritta nel Report di Audit.

Tutte le NC sono segnalate all’organizzazione al momento in cui sono rilevate e ridiscusse in sede di Riunione di Chiusura. Anche in caso di NC Critica o Maggiore, l’audit è portato a termine per offrire all’azienda una corretta valutazione di tutti i requisiti.

6.6.2 Compilazione Action Plan e approvazione azioni correttive

Al termine dell’audit l’Organizzazione deve fornire evidenza che per ogni NC sia stata risolta, che ne siano state individuate le cause e che sia stato predisposto un apposito Piano di Azioni Correttive atto a rimuovere le cause individuate.

I termini per la presentazione delle evidenze di risoluzione delle NC e le modalità di verifica delle stesse da parte di TUV Italia sono indicati nelle seguenti tabelle. In caso di mancato rispetto dei termini di presentazione delle evidenze di risoluzione delle NC segnalate, TUV Italia emetterà una NC Critica all’azienda ed il certificato non potrà essere emesso.


Il piano di AC è verificato e approvato dall’auditor ed integrato nel rapporto finale di valutazione, non incide sul grado di certificazione assegnato ma può influenzare la decisione finale di attribuzione della certificazione.

Tabella 1- BRC FOOD

Grado	NC Critiche o Maggiori assegnate ad uno “state of intent” o ad un requisito “foundamental”	NC Critiche	NC Maggiori	NC Minori	Tempistica per la presentazione delle Azioni Correttive	e modalità di verifica delle AC	Termini per l’audit di rinnovo
A/A+				Da 1 a 10	21 giorni	Documentale	12 mesi
B/B+				Da 11 a 20	21 giorni	Documentale	12 mesi
B/B+			1	Da 1 a 10	21 giorni	Documentale	12 mesi
C/C+				Da 21 a 30	21 giorni	Ispettivo	6 mesi
C/C+			1	Da 11 a 30	21 giorni	Ispettivo	6 mesi
C/C+			2	Da 1 a 20	21 giorni	Ispettivo	6 mesi
nessuno	1 o più				Certificazione concessa	non	Re-audit
nessuno		1 o più			Certificazione concessa	non	Re-audit
nessuno				31 o più	Certificazione concessa	non	Re-audit
nessuno			2	21 o più	Certificazione concessa	non	Re-audit
nessuno			3 o più		Certificazione concessa	non	Re-audit

Tabella 1- BRC IOP

Grado	NC Critiche o Maggiori assegnate	NC Critiche	NC Maggiori	NC Minori	Tempistica per la presentazione delle	e modalità di verifica	Termini per l’audit di
-------	----------------------------------	-------------	-------------	-----------	---------------------------------------	------------------------	------------------------

 Italia	REGOLAMENTO GENERALE PER LA CERTIFICAZIONE BRC Pag. 10 di 18	RG-BRC	2ª Ediz.	Rev.00
---	--	---------------	-----------------	---------------

	ad uno "state of intent" o ad un requisito "fondamentale"		i		Azioni Correttive	delle AC	rinnovo
A				Da 1 a 10	21 giorni	Documentale	12 mesi
B			1	Da 1 a 10	21 giorni	Documentale	12 mesi
B				Da 11 a 20	21 giorni	Documentale	12 mesi
C			2	Da 0 a 20	21 giorni	Ispettivo	6 mesi
C			Meno di 2	Più di 30	21 giorni	Ispettivo	6 mesi
D	1 o più				Certificazione concessa non	Re-audit	
D		1 o più			Certificazione concessa non	Re-audit	
D			3 o più		Certificazione concessa non	Re-audit	
D			2	21 o più	Certificazione concessa non	Re-audit	
D			Meno di 2	31 o più	Certificazione concessa non	Re-audit	

6.7 Emissione del certificato

L'iter descritto al presente paragrafo è seguito in occasione di tutti gli audit effettuati da TÜV Italia presso l'Organizzazione certificata, siano essi audit iniziali per la certificazione che audit di rinnovo.

Il compito del Comitato di Approvazione è decidere circa la certificazione o meno dell'Organizzazione attraverso l'esame del rapporto del team di audit e degli altri documenti e dati costituenti la pratica di certificazione.

Dall'esame del rapporto di audit il Comitato di Approvazione può ritenere necessaria la richiesta di chiarimenti al team di audit o anche un supplemento di indagine attraverso una nuova verifica. Ogni diversa valutazione del CDA rispetto al Team di audit è tempestivamente comunicata all'Organizzazione.

A seguito di parere favorevole del Comitato di Approvazione, entro 42 giorni dal primo giorno di verifica TÜV Italia emette il certificato di conformità, secondo il campo di applicazione descritto. Entro 7 giorni dall'emissione del certificato, il report è caricato nella BRC Directory.

Tale certificato è rilasciato solo previo pagamento degli importi riportati in offerta e accettati dall'Organizzazione per le attività di audit (comprese le fee BRC).

La data di scadenza del certificato è di 6/12 mesi (secondo il grado raggiunto, come da tabella precedente) + 42 giorni, a partire dal primo giorno dell'audit iniziale di certificazione.

L'emissione del certificato comporta automaticamente il permesso per l'organizzazione di utilizzare il certificato stesso ed il marchio rilasciato da BRC secondo le modalità previste dallo standard.


I documenti che attestano la Certificazione sono costituiti da:

a) una lettera di delibera della certificazione che riporta: l'esito positivo della delibera, le condizioni relative al mantenimento della certificazione rilasciata, i tempi entro i quali deve essere effettuata il successivo audit di rinnovo annuale, le indicazioni circa l'utilizzo il marchio di certificazione;

b) un certificato che riporta: un numero identificativo con la corrispondente revisione nel caso il certificato sia oggetto di riemissione, la ragione sociale dell'Organizzazione con relativo/i sito/i ed indirizzo/i, la norma di riferimento applicabile, il campo di applicazione in italiano/inglese con riferimento ad eventuali esclusioni, la categoria del prodotto oggetto di certificazione, la data di emissione che coincide con la data di delibera della certificazione, il logo dell'organismo di accreditamento, la data limite per l'audit di rinnovo, la firma dell'Amministratore Delegato di TÜV Italia.

La validità della certificazione è subordinata al rispetto delle condizioni tecniche ed economiche descritte nel presente regolamento.

In caso di decisione negativa del CDA circa il rilascio del certificato, una nuova domanda di certificazione può essere presentata non prima di sei mesi.

	REGOLAMENTO GENERALE PER LA CERTIFICAZIONE BRC Pag. 11 di 18	RG-BRC	2ª Ediz.	Rev.00
---	--	---------------	-----------------	---------------

6.8 Audit di rinnovo (Re-audit)

Gli audit di rinnovo hanno lo scopo di accertare che l'Organizzazione certificata mantenga un sistema efficace nell'assicurare la conformità ai requisiti dello standard BRC applicabile.

Durante il triennio di validità del contratto di certificazione sono effettuati gli audit di rinnovo con la frequenza prevista dal grado di certificazione raggiunto dall'azienda, per confermare la validità del certificato stesso.

Gli audit iniziali per la certificazione e gli audit di rinnovo sono svolti con le stesse modalità, valutando ogni volta tutti i requisiti dello standard.

All'inizio dell'audit di rinnovo è riesaminata la documentazione aziendale; in particolare sono verificate quelle parti della documentazione che nel frattempo sono state revisionate dall'Organizzazione.

Particolare attenzione è prestata alla identificazione delle non conformità e alla verifica dell'attuazione delle azioni correttive e preventive dettagliate nell'Action Plan formalizzato dall'Organizzazione nel precedente rapporto di audit e della loro efficacia.

In caso di valutazione negativa dell'efficacia di una AC intrapresa a fronte di una NC rilevata nel corso di un precedente audit, così come in caso di reiterazione di una NC a fronte dello stesso requisito, l'auditor valuta se è il caso di attribuire un peso maggiore al rilievo evidenziato.

Infine è controllato l'uso corretto del certificato e TÜV Italia, nonché la corretta gestione degli eventuali reclami e delle segnalazioni dei clienti dell'Organizzazione e delle parti interessate.

Nel caso in cui l'Organizzazione certificata non intenda sottoporsi nei tempi previsti ad un audit di rinnovo annuale deve darne comunicazione scritta a TÜV Italia con un anticipo di almeno 4 mesi rispetto alla data nominale di esecuzione della sorveglianza.

Ciò implica la automatica rescissione del contratto con TÜV Italia, l'annullamento ed il ritiro immediato del certificato da parte di TÜV Italia.

Qualora la suddetta comunicazione di rescissione del contratto pervenga a TÜV Italia con un anticipo inferiore ai 4 mesi rispetto alla data nominale di esecuzione dell'audit, TÜV può richiedere il pagamento dell'importo previsto in offerta relativo al rinnovo annuale non eseguito.

6.8.1 frequenza degli audit di rinnovo

Gli audit di rinnovo di cui al presente paragrafo corrispondono agli audit definiti dallo standard BRC quali "ongoing audit".

Devono essere effettuati entro 6 o 12 mesi (secondo quanto riportato nella tabella precedente) dalla data dell'audit iniziale, indipendentemente dalla data di eventuali visite aggiuntive effettuate per verificare la risoluzione di NC, ed indipendentemente dalla data di emissione del certificato, ma non prima di 28 giorni da tale scadenza.

È responsabilità dell'azienda il rispetto di tali scadenze. Se un audit è rimandato oltre tale limite, TÜV Italia emetterà una NC Maggiore a carico dell'azienda nel corso dell'audit successivo.

6.8.2 circostanze in cui è ammesso un ritardo dell'audit di rinnovo

È concesso un ritardo dell'audit di rinnovo senza emissione della NC Maggiore solo nel caso in cui il sito si trovi:

in un paese o in un'area di un paese ove sia sconsigliato l'ingresso dal governo e non vi sia la possibilità di un auditor locale;

in zona ad accesso vietato a causa di problemi per la sicurezza alimentare o del benessere degli animali in area interessata da disastri naturali tali da bloccare la produzione del sito o l'accesso dell'auditor.


Eventuali circostanze che giustificano un ritardo dell'audit di rinnovo devono essere riportate nel rapporto di audit.

6.8.3 circostanze in cui è ammesso un anticipo dell'audit di rinnovo

In alcuni casi è ammesso anticipare l'audit di rinnovo, ad esempio allo scopo di permettere un audit combinato con altri standard, o osservare la produzione di un prodotto stagionale. In tali casi devono essere osservate le seguenti regole:

il rapporto di audit deve riportare i motivi dell'anticipo della data di audit;

la successiva data di rinnovo deve essere calcolata in base alla nuova data di audit, e portata a 6/12 mesi da quest'ultima;

 <p>Italia</p>	<p align="center">REGOLAMENTO GENERALE PER LA CERTIFICAZIONE BRC</p> <p align="center">Pag. 12 di 18</p>	<p align="center">RG-BRC</p>	<p align="center">2^a Ediz.</p>	<p align="center">Rev.00</p>
---	---	-------------------------------------	--	-------------------------------------

la data di scadenza del certificato dovrà essere calcolata in base a questa nuova data di audit (6/12 mesi +42 giorni).

6.9. Audit aggiuntivi (Revisit)

Nei casi in cui al termine di un audit l'azienda abbia raggiunto un grado di certificazione C (vedi tabella precedente) TÜV Italia effettuerà un audit aggiuntivo entro i 28 giorni dalla data dell'audit precedente, allo scopo di verificare la chiusura delle NC segnalate.

Salvo diversa decisione di TÜV Italia, tali audit aggiuntivi sono a carico dell'Organizzazione verificata.

6.10. Audit di sorveglianza

Gli standard BRC prevedono la possibilità, quando ritenuto necessario da TÜV Italia o da BRC (ad esempio a seguito di reclami motivati o di notifiche di richiamo di prodotto o di azioni legali circa la sicurezza del prodotto), di eseguire ulteriori verifiche parziali o totali, in forma di visite annunciate o non annunciate.

Richieste di visite addizionali possono pervenire, inoltre, dai Clienti o dagli altri destinatari del rapporto di valutazione.

Salvo diversa decisione di TÜV Italia, tali audit sono a carico dell'Organizzazione verificata.

6.11. Audit non annunciati (solo BRC Food)

Le aziende certificate BRC Food che hanno raggiunto un grado di certificazione A o B possono optare per il programma di audit non annunciati.

Tale programma consente alle aziende che scelgono di parteciparvi di dimostrare la maturità del loro sistema di qualità per la sicurezza alimentare. e viene loro concesso di fregiarsi del grado A⁺ B⁺ o C⁺, assicurando al cliente che l'azienda mantiene attivo costantemente il proprio sistema di autocontrollo.

Condizione per la partecipazione al programma è quella di garantire la possibilità all'auditor incaricato di accedere al sito al suo arrivo. Nel caso in cui all'arrivo dell'audit l'accesso al sito sia negato, i costi dell'auditor e le spese di viaggio saranno addebitate all'azienda e la partecipazione al programma di audit non annunciati sarà revocata. In tal caso, inoltre, è facoltà di TÜV Italia sospendere o ritirare il certificato esistente.

Le aziende che scelgono di partecipare al programma di audit non annunciati, devono fare richiesta a TÜV Italia (almeno tre mesi dopo l'ultimo audit) e scegliere tra le seguenti due opzioni:

Opzione 1: l'intero standard è verificato in un unico audit non annunciato, generalmente di due giorni.

Al momento della scelta di partecipazione al programma l'azienda ha la facoltà di comunicare periodi (fino a 15 giorni) nei quali non è possibile effettuare audit non annunciati. In caso di produzioni stagionali il periodo di produzione deve essere comunicato al momento della scelta di partecipazione al programma. Durante tale periodo nessuna data può essere resa indisponibile per l'audit.

La durata dell'audit non annunciato è la stessa di quello annunciato e potrà essere svolto tra il 3° e il 12° mese dall'audit precedente (tipicamente tra l'8° ed il 12° mese).

La data dell'audit non è comunicata in alcun modo all'azienda.

L'audit, dopo una breve riunione di apertura, comincia con la visita al sito di produzione e, se in atto, con la verifica del processo produttivo.

Al termine dell'audit, se l'azienda ha ottenuto un grado A⁺ o B⁺, l'azienda sceglie se:

confermare la partecipazione al programma con Opzione 1

confermare la partecipazione al programma ma passare alla opzione 2


rinunciare alla partecipazione al programma

In caso di valutazione con grado C⁺ la partecipazione al programma è automaticamente revocata.

Opzione 2: l'audit è condotto in due tempi diversi, generalmente di un giorno l'uno. La prima parte dell'audit (non annunciata) è volta principalmente alla verifica dei requisiti riguardanti le GMP. La seconda parte dell'audit (concordata con l'azienda) è volta principalmente alla verifica della documentazione e delle registrazioni. Ciò allo scopo di permettere la partecipazione del personale competente alla verifica della documentazione e delle registrazioni.

Al momento della scelta di partecipazione al programma l'azienda ha la facoltà di comunicare periodi (fino a 10 giorni) nei quali non è possibile effettuare audit non annunciati.

La durata totale dell'audit è la stessa di quello annunciato ed è equamente suddivisa nelle due parti.

	REGOLAMENTO GENERALE PER LA CERTIFICAZIONE BRC Pag. 13 di 18	RG-BRC	2^a Ediz.	Rev.00
---	--	---------------	----------------------------	---------------

La prima parte dell'audit (non annunciata) potrà essere svolta tra il 6° ed il 10° mese dall'audit pre cedente e comincia, dopo una breve riunione di apertura, con la visita al sito di produzione e, se in atto, con la verifica del processo produttivo. L'auditor verifica innanzitutto i requisiti relativi alle GMP (vedi suddivisione cromatica dei requisiti nello standard), ma può verificare anche registrazioni a supporto delle evidenze relative a tali requisiti.

L'auditor registra nell'apposita CL le evidenze auditate ed al termine della visita rilascia all'azienda l'elenco delle NC rilevate. L'azienda predispose un AP per correggere le NC rilevate e definire le AC atte ad eliminarne le cause e lo invia a TUV Italia entro 28 giorni dal termine della visita, per l'approvazione. La effettiva implementazione e l'efficacia dell'AP sarà verificata nel corso della seconda parte dell'audit. Nel caso il risultato della prima parte dell'audit evidenzi un grado che non permetta il rinnovo del certificato (vedi tabella precedente), quello esistente è immediatamente ritirato, in caso contrario il certificato esistente resta valido sino a che non sia emesso il nuovo certificato al termine della seconda parte dell'audit.

La seconda parte dell'audit (concordata con l'azienda) sarà effettuata nell'arco di 28 giorni prima dello scadere dei 12 mesi dall'ultimo audit ed ha come oggetto la verifica della documentazione e delle registrazioni, ma deve prevedere anche una visita al sito di produzione allo scopo di verificare le AC relative alle eventuali NC rilevate nella prima parte dell'audit.

L'auditor registra nell'apposita CL le evidenze auditate e, nel corso della riunione di chiusura, conferma le NC rilevate e rilascia l'elenco all'azienda. L'azienda predispose un AP per correggere le NC rilevate e definire le AC atte ad eliminarne le cause e lo invia a TUV Italia, per l'approvazione secondo i tempi previsti dalla tabella precedente. La effettiva implementazione e l'efficacia dell'AP sarà verificata, in funzione del grado di certificazione raggiunto, secondo le modalità ed i tempi previsti dalla tabella precedente.

Il rapporto di audit è redatto al termine della seconda parte dell'audit e anche riporta le evidenze e le eventuali NC relative alla prima parte dell'audit.

Tutte le NC rilevate nel corso di entrambe le parti dell'audit concorrono al calcolo del grado di certificazione raggiunto dall'azienda.

Nel caso il risultato finale dell'audit evidenzi un grado che non permetta il rinnovo del certificato (vedi tabella precedente), quello esistente è immediatamente ritirato.

Al termine dell'audit, se l'azienda ha ottenuto un grado A⁺ o B⁺, l'azienda sceglie se:

confirmare la partecipazione al programma con Opzione 2

confirmare la partecipazione al programma ma passare alla opzione 1

rinunciare alla partecipazione al programma

In caso di valutazione con grado C⁺ la partecipazione al programma è automaticamente revocata.

In caso di produzioni stagionali il periodo di produzione deve essere comunicato al momento della scelta di partecipazione al programma. Durante tale periodo nessuna data può essere resa indisponibile per l'audit.

Per le produzioni stagionali la parte documentale della verifica (solitamente la seconda parte) è svolta al massimo 28 giorni prima del previsto inizio della stagione produttiva e la verifica del sito e della produzione (solitamente la prima parte) è svolta nel periodo di produzione.


6.12. Aziende Multisito

Il certificato BRC si riferisce solitamente ad un solo sito produttivo. È tuttavia previsto che il medesimo certificato faccia riferimento a più siti produttivi nel caso che tutte le seguenti condizioni siano soddisfatte:

- tutti i siti facciano parte della stessa organizzazione;
- tutti i siti siano gestiti dallo stesso sistema di gestione per la qualità e la sicurezza alimentare;
- la produzione effettuata in ogni sito sia parte del processo produttivo complessivo del prodotto;
- ogni sito secondario abbia come unico cliente il sito principale;
- i singoli siti siano localizzati nel raggio massimo di 50 km.

In caso di aziende multi sito tutti i siti saranno auditati nel corso dello stesso audit ed il rapporto di audit riporterà nel dettaglio le varie attività di audit svolte presso ogni sito.

Allo scopo di verificare tutte le parti del sistema e tutti i requisiti dello standard, nel caso in cui un'azienda abbia il sito produttivo distaccato rispetto alla sede gestionale, l'audit può essere condotto secondo le due seguenti modalità:

 <p>Italia</p>	<p align="center">REGOLAMENTO GENERALE PER LA CERTIFICAZIONE BRC</p> <p align="center">Pag. 14 di 18</p>	<p align="center">RG-BRC</p>	<p align="center">2^a Ediz.</p>	<p align="center">Rev.00</p>
---	---	-------------------------------------	--	-------------------------------------

- durante la verifica del sito produttivo l'azienda mette a disposizione tutte le informazioni e la documentazione necessaria alla verifica dei requisiti gestiti presso il central office;
- l'audit è svolto in due tempi, presso entrambi i siti. In questo caso i tempi di spostamento da un sito all'altro non coprono i tempi di audit e devono essere indicati nel piano di audit.

7. REGISTRO DELLE ORGANIZZAZIONI CERTIFICATE

TÜV Italia aggiorna il proprio elenco delle organizzazioni certificate ad ogni nuova emissione oppure alla riemissione del certificato e provvede ad informare mensilmente gli enti di accreditamento perché vengano aggiornati i rispettivi registri.

Le informazioni rese pubbliche sono le seguenti:

- ragione sociale di ogni organizzazione certificata
- stato di validità della certificazione
- lo standard di riferimento per il sistema di gestione
- il/i sito/i coperti dal certificato
- tipologia di prodotti, processi, servizi oggetto di certificazione.

L'elenco delle organizzazioni certificate TÜV Italia è disponibile sul sito web www.tuv.it.

8. MODALITÀ DI RIFERIMENTO ALLA CERTIFICAZIONE

Ottenuta la certificazione, l'Organizzazione deve predisporre e mettere in atto una procedura documentata relativa alla gestione delle modalità di riferimento alla certificazione (e in particolare all'uso del certificato e del marchio) in tutte le forme di comunicazione.

La procedura deve indicare la/le funzione/i dell'Organizzazione cui sono allocate le responsabilità per tale gestione e in particolare le modalità di utilizzo del certificato e del marchio, in modo da assicurare il rispetto dei requisiti seguenti.

Una volta ottenuta la certificazione a fronte di uno standard BRC, e per tutto il periodo di validità della stessa, l'Organizzazione può far riferimento ad essa nelle proprie pubblicazioni di carattere tecnico e pubblicitario, nella propria corrispondenza, ecc., nelle modalità definite dagli standard BRC.

La corretta utilizzazione del certificato e in generale la correttezza dei riferimenti alla certificazione verificate dal team di audit durante le visite di sorveglianza e rinnovo. Se del caso, il team di audit emette non conformità al riguardo.

L'uso scorretto del certificato può essere causa di sospensione del certificato.

In caso di sospensione o ritiro del certificato, l'Organizzazione certificata deve cessare l'utilizzo del certificato e qualsiasi altra modalità di riferimento alla certificazione.

Qualora ciò non avvenga, TÜV Italia si riserva di adire le vie legali.

Copie parziali del certificato non sono consentite; sono ammessi ingrandimenti o riduzioni, purché senza distorsioni della struttura del certificato e purché uniformi e leggibili.

8.1 Uso del logo BRC


Il logo BRC è coperto da copyright ed è un marchio registrato, di proprietà del British Retail Consortium, il suo utilizzo è regolato e gestito dal British Retail Consortium ed è possibile solo su autorizzazione formale e secondo le regole stabilite da British Retail Consortium.

L'utilizzo del logo BRC e riferimenti alla certificazione BRC sono vietati sulle confezioni di prodotto finito destinato al consumatore finale.

8.2 BRC Global Standard Directory

TÜV Italia informa l'Organizzazione che i dati relativi alla certificazione sono comunicati a BRC .

La Global Standard Directory è un elenco consultabile online dalle aziende certificate nell'alimentare, negli imballaggi, nei beni di consumo e nelle attività di stoccaggio e distribuzione. Ciascuna voce include i dettagli di rilievo delle aziende, i contatti e le informazioni relative alle certificazioni. I dati sono gestiti centralmente da BRC e controllati per mantenerne l'accuratezza e l'integrità.

	REGOLAMENTO GENERALE PER LA CERTIFICAZIONE BRC Pag. 15 di 18	RG-BRC	2ª Ediz.	Rev.00
---	--	---------------	-----------------	---------------

9. SOSPENSIONE/RITIRO DEL CERTIFICATO

TÜV Italia, per motivi ritenuti gravi a proprio insindacabile giudizio e comunicati all'Organizzazione, ha facoltà di sospendere, per un periodo di tempo definito, la validità del certificato già emesso. In tali casi, l'Organizzazione perde, per il periodo di tempo considerato, il diritto di fare riferimento a detta certificazione e quindi, in particolare, anche la licenza d'uso del logo BRC.

La sospensione/ritiro del certificato può avvenire nei casi previsti dallo standard ed inoltre quando:

- l'Organizzazione fa riferimento alla certificazione o utilizza il logo BRC in modo difforme dalle regole descritte;
- l'Organizzazione non tiene registrazione dei reclami e delle segnalazioni provenienti dalle parti interessate riguardanti le attività coperte dalla certificazione e delle relative azioni correttive intraprese;
- l'Organizzazione non è in regola con i pagamenti relativi alle attività già effettuate.
- l'Organizzazione non ottempera alle condizioni poste da TÜV Italia per la revoca della sospensione del certificato;
- l'Organizzazione modifica in modo rilevante le proprie modalità di produzione/gestione del prodotto interessato dalla certificazione senza informare TÜV Italia;
- l'Organizzazione interrompe le attività e/o i processi e/o la fabbricazione/erogazione dei prodotti/servizi menzionati nel certificato per un periodo di tempo superiore ad 1 anno;
- l'Organizzazione rescinde il contratto di certificazione;
- l'Organizzazione comunica che non intende effettuare l'audit di rinnovo e rinuncia all'effettuazione dell'audit non programmato richiesto al fine di confermare il certificato almeno fino alla data limite entro la quale doveva essere effettuato l'audit di rinnovo;
- TÜV Italia modifica le regole del sistema di certificazione e l'Organizzazione non può o non vuole conformarsi ai nuovi requisiti.
- quando sia l'Organizzazione stessa a farne formale richiesta a TÜV Italia.

In caso di sospensione/ritiro del certificato, TÜV Italia ne dà notifica ufficiale all'Organizzazione a mezzo di lettera raccomandata R.R., comunicando anche le condizioni che l'Organizzazione stessa deve soddisfare, entro uno specificato periodo di tempo, affinché la sospensione possa essere revocata o il certificato rimesso.

TÜV Italia comunica la sospensione/ritiro del certificato a BRC ed ad ACCREDIA (nel caso di certificati emessi nell'ambito di settori di attività accreditati ACCREDIA) entro i 2 gg. lavorativi successivi alla sospensione/ritiro del certificato, ed entro 5 gg lavorativi aggiorna la BRC Directory.

Qualora l'Organizzazione, successivamente alla sospensione/ritiro del certificato, continui a far riferimento ad essa in qualsiasi modo, TÜV Italia può adire le vie legali.

All'interno di TÜV Italia tutte le decisioni connesse con la sospensione/ritiro del certificato sono prese nell'ambito del Comitato di Approvazione.

In caso di sospensione/ritiro del certificato l'azienda deve darne immediata comunicazione ai clienti.


Le condizioni per la revoca della sospensione o della remissione del certificato sono stabilite da TÜV Italia a seconda delle motivazioni che hanno portato alla decisione di sospensione/ritiro ed in conformità ad i requisiti dello standard.

10. GESTIONE DEI RECLAMI E DELLE SEGNALAZIONI DA PARTE DELLE ORGANIZZAZIONI CLIENTI E DALLE PARTI INTERESSATE

L'Organizzazione (già certificata da TÜV Italia o non ancora certificata, ma che comunque si avvale dei servizi di certificazione di TÜV Italia) deve aver predisposto ed attuato una procedura documentata per la gestione dei reclami e delle segnalazioni che assicuri:

- la registrazione dei reclami e delle segnalazioni ricevute dai propri clienti e dalle parti interessate connessi alle attività e/o ai processi e/o alla realizzazione ed erogazione dei prodotti / servizi cui la certificazione si applica e che abbiano effetto sulla conformità ai requisiti della certificazione;
- l'esecuzione di appropriate indagini su tali reclami e segnalazioni e la relativa registrazione;
- l'adozione, se necessario, di azioni correttive e la loro registrazione.

L'Organizzazione deve tenere tali registrazioni a disposizione di TÜV Italia, affinché il team di audit possa esaminarle in occasione degli audit.

	REGOLAMENTO GENERALE PER LA CERTIFICAZIONE BRC Pag. 16 di 18	RG-BRC	2ª Ediz.	Rev.00
---	--	---------------	-----------------	---------------

Inoltre dette registrazioni devono essere tenute a disposizione per la eventuale verifica dei rappresentanti di ACCREDIA.

11 CONTROLLO DEI RAPPORTI DI VERIFICA DI TÜV ITALIA SRL

Con l'accettazione del presente Regolamento l'Organizzazione autorizza TÜV Italia a trasferire il certificato di conformità (di proprietà di TÜV Italia) ed i rapporti di audit (di proprietà dell'Organizzazione auditata), a BRC, dove saranno inseriti sulla BRC Directory e disponibili a terzi.

Il rapporto di valutazione e la documentazione correlata è conservata per un periodo di cinque anni presso TÜV Italia.

È fatto obbligo anche all'Organizzazione di conservare i rapporti di verifica ispettiva per cinque anni.

12 MODIFICHE ALLE PRODUZIONI CERTIFICATE

Ogni modifica dell'Organizzazione che possa influire sulla conformità, sicurezza e legalità delle produzioni certificate deve essere tempestivamente comunicata a TÜV Italia mediante comunicazione scritta indirizzata all'ufficio territorialmente competente.

TÜV Italia valuta la reale necessità di effettuare, in funzione di tali modifiche, un audit supplementare non programmato, eventualmente accompagnato da una revisione del certificato, o di avviare direttamente un nuovo iter di certificazione.

La non osservanza di tali condizioni può comportare la sospensione della certificazione.

L'organizzazione è inoltre tenuta ad informare tempestivamente TÜV Italia in occasione di eventi eccezionali, procedimenti giudiziari, incidenti o casi di emergenza occorsi, non conformità legislative.

L'informazione deve essere relativa all'evento verificatosi e completata da una relazione nella quale si descrive la gestione dell'evento e quali ripercussioni esso ha avuto sul sistema di gestione. TÜV Italia esamina l'informazione e la relazione al fine di valutarne la completezza ed efficacia e quindi decidere quale azione intraprendere:

- conferma della certificazione
- necessità di effettuare un audit supplementare
- sospensione o ritiro della certificazione.

13 MODIFICHE ALLE REGOLE DEL SISTEMA DI CERTIFICAZIONE

TÜV Italia ha la facoltà di modificare il proprio sistema di certificazione descritto nel presente regolamento.

In tal caso, però, TÜV Italia consente alle organizzazioni già certificate di presentare osservazioni alle modifiche proposte.

TÜV Italia, una volta decise le modifiche da apportare, deve specificare la data di entrata in vigore delle modifiche stesse e le conseguenti eventuali azioni correttive richieste alle organizzazioni, accordando loro un ragionevole lasso di tempo per adeguarsi.

Qualora un'organizzazione non possa o non voglia adeguarsi a tali nuove regole, TÜV Italia procede al ritiro / annullamento della certificazione.

14 PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER ORGANIZZAZIONI GIÀ CERTIFICATE DA ALTRO ORGANISMO


Un'Organizzazione già certificata da altro Organismo per uno standard BRC, può richiedere la certificazione BRC da parte di TÜV Italia, a patto che decada la certificazione con il precedente Organismo.

Non sono applicate condizioni particolari per il passaggio a TÜV Italia. La prima visita è considerata una verifica iniziale.

15 RISERVATEZZA

TÜV Italia assicura che tutte le informazioni acquisite durante le attività connesse con la certificazione siano trattate in maniera strettamente riservata, salvo quando diversamente prescritto da:

- disposizioni di legge;
- disposizioni degli organismi di accreditamento

	REGOLAMENTO GENERALE PER LA CERTIFICAZIONE BRC Pag. 17 di 18	RG-BRC	2ª Ediz.	Rev.00
---	--	---------------	-----------------	---------------

- proprietari dello schema di certificazione.

In tali casi eccezionali, il cliente è messo al corrente circa le informazioni rese note a terzi.

A tal fine il personale del TÜV Italia coinvolto nelle attività di certificazione sottoscrive un impegno formale alla riservatezza, copia del quale è fornito all'Organizzazione su richiesta.

I rapporti di audit sono trasmessi esclusivamente all'Organizzazione con copia per l'archivio TÜV Italia e per i componenti del team di audit, a BRC (per il caricamento dei documenti sulla BRC Directory, dove saranno disponibili a terzi) ed all'Ente di accreditamento che ne faccia richiesta.

16 CONTENZIOSI, RICORSI (O APPELLI)

L'organizzazione che utilizza i servizi di certificazione del TÜV Italia ha facoltà di presentare ricorsi scritti o appelli contro la decisione adottata da TÜV Italia in merito alla concessione, sospensione, ritiro delle certificazioni.

L'organizzazione che decide di fare ricorso dovrà inviare una lettera per raccomandata con ricevuta di ritorno al TÜV Italia s.r.l. all'attenzione del Direttore Certificazione MS – Via G. Carducci 125 – 20099 – Sesto San Giovanni (MI).

Tale lettera dovrà riportare i riferimenti dell'organizzazione, l'oggetto del ricorso, le motivazioni che hanno portato a ricorrere, eventuali allegati a sostegno delle motivazioni precedentemente citate, la firma dal legale rappresentante dell'organizzazione. Si precisa che la mancanza di uno o più degli elementi citati in precedenza costituisce elemento per respingere il ricorso; in tali casi TÜV Italia invierà al mittente una comunicazione con le motivazioni.

Il Direttore Certificazione TÜV Italia avvierà la fase di esame del ricorso coinvolgendo le parti interessate ed al termine di tale indagine il ricorrente verrà informato dell'esito dell'azione entro due mesi dalla data di ricezione del ricorso.

Qualora venga avviato un contenzioso con TÜV Italia srl il foro competente è quello di Milano.

17 RECLAMI NEI CONFRONTI DI TÜV ITALIA

TÜV Italia prende in considerazione i reclami e le segnalazioni provenienti dalle organizzazioni clienti (o da altre fonti) alle seguenti condizioni:

- devono essere formalizzati per iscritto (è accettato qualsiasi supporto quale lettera, fax, e-mail) e devono descrivere in dettaglio la situazione oggetto del reclamo - segnalazione
- deve essere esplicitato il nominativo ed il recapito del reclamante - autore della segnalazione;
- devono essere formalizzati i motivi del reclamo - segnalazione.

Nel caso tali informazioni non siano disponibili nel reclamo o nella segnalazione presentata dall'organizzazione o da altra fonte, questa viene contattata per i necessari chiarimenti.

I reclami e le segnalazioni vengono gestite tramite un apposito registro dei reclami e per ognuno di essi verrà inviata comunque una prima risposta entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della stessa.

I reclami vengono esaminati dal Direttore Certificazione con il supporto del Responsabile Qualità della divisione MS, che svolge opportune indagini ed approfondimenti con l'ausilio del personale tecnico ed operativo coinvolto.


Qualora la situazione specifica lo richieda TÜV Italia si riserva il diritto di eseguire un audit supplementare per verificare lo stato del sistema di gestione dell'organizzazione oggetto del reclamo - segnalazione.

TÜV Italia alla fine dell'iter di gestione del reclamo - segnalazione invia una comunicazione scritta al reclamante - autore della segnalazione circa l'esito delle indagini e gli eventuali provvedimenti adottati.

Le informazioni circa il contenuto del reclamo - segnalazione e la relativa risoluzione non possono essere rese pubbliche senza il consenso delle parti coinvolte.

18 TARIFFARIO PER LA CERTIFICAZIONE

TÜV Italia definisce le condizioni economiche applicabili alle attività di certificazione in modo da ottenere un profitto sufficiente a garantire l'indipendenza nell'esecuzione delle sue attività e a permettere il miglioramento continuo dei servizi offerti, sia tradizionali che innovativi.

	REGOLAMENTO GENERALE PER LA CERTIFICAZIONE BRC Pag. 18 di 18	RG-BRC	2ª Ediz.	Rev.00
---	--	---------------	-----------------	---------------

Il tariffario del TÜV Italia comprende i seguenti elementi:

1. attività di certificazione (audit presso il sito / siti dell'azienda)
2. attività di mantenimento
3. spese di trasferta
4. attività imputabili ad audit aggiuntivi (es: postaudit)
5. canone annuo previsto dallo schema

Se l'organizzazione richiede l'emissione di documenti attestanti la certificazione entro 10 giorni lavorativi dalla data di completamento dell'audit, compreso eventuale post-audit o *approvazione della eventuale proposta di Azioni Correttive ricevuta dall'Organizzazione*, TÜV Italia applica la procedura di urgenza che comporta un extra costo oggetto di quotazione specifica.

18.1 Canone annuo BRC

Per la certificazione BRC è prevista l'applicazione di un canone annuo, a prescindere dai risultati delle verifiche ispettive. Tale importo è corrisposto da TÜV Italia in nome e per conto dell'Organizzazione a BRC. Con il pagamento di tale canone dell'Organizzazione certificata autorizza TÜV Italia a comunicare a BRC tutti i dati relativi alla certificazione e necessari per la pubblicazione dell'avvenuta certificazione sul portale BRC. TÜV Italia non è autorizzata a rilasciare i documenti definiti di certificazione (es. rapporto finale o certificato) prima del pagamento del suddetto canone annuo.

19 FATTURAZIONE

La fatturazione dei servizi resi da TÜV Italia avviene a completamento delle attività di audit.

Vale inoltre quanto segue:

- nel caso l'Organizzazione disdica le attività di verifica programmate nell'arco dei 20 gg lavorativi precedenti la data già concordata per iscritto, TÜV Italia si riserva la facoltà di addebitare l'importo della verifica indicato in conferma d'ordine;
- nel caso di rescissione del contratto da parte di un'Organizzazione già certificata, in concomitanza con un audit periodico, TÜV Italia si riserva la facoltà di addebitare l'importo relativo alla mancata effettuazione dell'audit qualora la comunicazione scritta della rescissione non pervenga a TÜV Italia con un anticipo di almeno 4 mesi;
- nel caso di interruzione delle attività di certificazione dovuta ad un qualsiasi motivo, l'organizzazione riceve una fattura da parte TÜV Italia relativa a tutte le prestazioni svolte fino al momento dell'interruzione (in particolare se, dopo la firma del contratto, l'organizzazione non dà avvio alle attività di certificazione, essa riceve comunque una fattura per l'importo dell'apertura pratica);
- TÜV Italia si riserva il diritto di revisionare i documenti contrattuali, qualora nel corso delle attività di certificazione riscontrasse variazioni rispetto alle condizioni dichiarate all'Organizzazione in base alle quali è stata emessa l'offerta.